



PROVINCIA DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE

Servizio Giada/Aria/Rumore

Domic. fisc.: Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Uffici: Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

E-mail: baldisseri.andrea@provincia.vicenza.it

Partita IVA: 496080243 C.F. 00496080243
Tel.n. 0444/908225 Fax n. 0444/908220

N. Reg. 304

/ARIA

del - 7 NOV. 2011

Prot. n. 45538

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e smi – art.269 comma 2
DITTA: Laprima srl
COMUNE DI: Isola Vicentina – via Europa, 46

Autorizzazione al trasferimento dell'impianto

(Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri - tel.n. 0444/908225)
(Responsabile dell'istruttoria: Edoardo Tobaldo - tel.n. 0444/908227)



Il Dirigente

Visto che con documentazione agli atti con prot.n.45538 del 24.06.2010 la ditta ha presentato una domanda di autorizzazione per il trasferimento dell'impianto da Santorso, via dell'Olmo 37, al sito in oggetto;

Rilevato che la ditta, già autorizzata alle emissioni in atmosfera con provvedimento n.134 del 19.05.09, effettua attività di recupero rifiuti di materiale plastico, con potenzialità massima di 20 t/giorno;

Rilevato altresì che dal punto di vista delle emissioni in atmosfera risultano significative le fasi di macinazione (camino n.1 dotato di abbattitore a maniche) con la presenza di n.5 impianti, di cui n.4 esistenti e n.1 nuovo, e di estrusione (camino n.3);

Considerato che in data 02.08.2011 si è tenuta la Conferenza di Servizi, come da documentazione agli atti, e che la stessa si è espressa favorevolmente alle condizioni che si riportano nel presente provvedimento;

Visto che il Comune di Santorso non ha espresso alcun parere;

Vista la determina n. 988 del 20/10/2011, con la quale l'impianto è stato escluso dall'assoggettabilità alla procedura di V.I.A., dopo essere stato sottoposto alla procedura di verifica ai sensi dell'art. 20 D.Lgs.n.152/06 e smi;

Visto il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni, in particolare il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128;

Richiamato il parere espresso dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente nella seduta del 11.11.2010 in ordine all'applicazione delle modifiche intervenute con il D.Lgs 128/10;

Vista la LR 33/85 e smi;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento agli artt.19 (sulle competenze della Provincia) e 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza);

Visto il Decreto Presidenziale n. 4/2010, Prot. N.31270 del 30.04.2010, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

Autorizza



La ditta Laprima srl a quanto oggetto di richiesta e richiamato in premessa.

Pratica n.12852

**L'AUTORIZZAZIONE DI CUI SOPRA E' SUBORDINATA AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI E
PRESCRIZIONI, CON RIFERIMENTO AL D.LGS. 152/06:**

caso 2 → raffinazione



Canini	Quota (m)	Portata ¹ (Nmcf/h)	Parametro	Limiti
1 Molinaleu	8	6.500	Polveri	20 mg/Nmc
3 Testimone	8	2.000	Polveri	20 mg/Nmc
3	8	2.000	COT	50 mgC/Nmc

1. L'impresa deve comunicare con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia ed all'Arpav, la data in cui intende dare inizio ai nuovi impianti. Il termine per la messa a regime dell'impianto coincide con la messa in esercizio dello stesso.
2. L'impresa deve effettuare un controllo analitico nei primi dieci giorni di marcia controllata dei nuovi impianti a regime, trasmettendone gli esiti a questa Amministrazione entro i successivi 45 giorni.
3. L'impresa deve effettuare i controlli di cui al punto 2), dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, al dipartimento provinciale dell'Arpav, della data in cui intende effettuare i prelievi
4. Gli autocontrolli successivi delle emissioni sono previsti con cadenza annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su apposito registro allegando i certificati analitici e tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 1 allegato VI parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.
5. Gli autocontrolli devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto produttivo e dovranno essere determinate sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Per i referti e le analisi si dovrà far riferimento, con carattere vincolante per quanto attiene ai contenuti, allo schema allegato.
6. Le metodologie di campionamento e analisi devono essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico www.ippc.arpa.veneto.it. Le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio. L'azienda può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale si esprime in merito.
7. La sezione di campionamento dovrà essere rispettare quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs.152/06 e smi; per ogni punto di controllo e prelievo dovrà essere garantita in alternativa, la presenza di una bocchetta di prelievo dotata di tronchetto filettato di dimensioni unificate, munito di tappo e saldato al camino, o di flangia universale di dimensioni unificate dotata di fori passanti e di controflangia cieca per la chiusura, costruiti secondo quanto riportato in allegato.
8. La ditta dovrà sempre provvedere ad una corretta gestione e manutenzione dei propri sistemi di abbattimento, secondo il piano inviato. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, deve essere annotata su un apposito registro da tenersi a disposizione dell'autorità competente al controllo. Uno schema esemplificativo di tale registro è riportato in appendice 2 allegato VI parte V del D.Lgs 152/06 e smi.
9. In caso di anomalie o guasti agli impianti il gestore deve darne comunicazione alla Provincia ed al dipartimento provinciale dell'Arpav entro le otto ore successive. Qualora le anomalie di funzionamento siano tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, si dovrà procedere alla sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza. Le difformità accertate nei controlli analitici effettuati dal gestore devono essere comunicate entro 24 ore dall'accertamento.

La presente autorizzazione ai sensi del comma 7 dell'art.269 del D.Lgs 152/06 e smi ha una durata di 15 anni : la richiesta di rinnovo deve essere presentata nei termini previsti dallo stesso comma.

¹ ammesso con un range di variabilità di $\pm 20\%$. Qualora in sede di realizzazione dell'impianto per esigenze di salubrità degli ambienti di lavoro dovessero realizzarsi condizioni diverse di aspirazione e di conseguenza di portata ne dovrà essere data notizia con la prevista comunicazione di avvio, con apposita giustificazione. A fronte di riscontri analitici con portate riscontrate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell'art.271 comma 13.

Avverte che

La presente autorizzazione è valida unicamente per quanto oggetto di richiesta e rappresentato nella documentazione allegata; eventuali modifiche del ciclo e dell'attività produttiva dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione, ovvero di domanda qualora sostanziali, come disposto al comma 8 dell'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, sulla base delle quali questa Amministrazione potrà procedere all'aggiornamento e al rinnovo.

Quanto autorizzato è riferito unicamente alla normativa relativa alle emissioni e il presente provvedimento non sortisce alcun effetto sostitutivo di nulla osta, autorizzazioni, concessioni ed altro di competenza di altri Enti. Rimane nella responsabilità della ditta acquisire gli stessi.

Questa Amministrazione si riserva di intervenire con richieste di approfondimenti in ordine alla quota dei camini, a fronte di segnalazioni/accertamenti in cui venga messa in dubbio l'anzidetta circostanza di efficace dispersione, ritenuta garantita con la quota individuata.

Per quanto non disposto con il presente provvedimento, che con la comunicazione di avvio sostituisce il precedente n.1053 del 02.06.99, la ditta deve seguire quanto previsto alla parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta, al Comune di Isola Vicentina ed al Dipartimento Provinciale dell'Arpav.

Il Dirigente del Settore Ambiente
dott. Angelo Macchia




- CARATTERISTICHE DEL TRONCHETTO DI PRELIEVO.

TRONCHETTO FILETTATO

DA PREDISPORRE SUL CONDOTTO DI EMISSIONE OGGETTO DI CONTROLLO

Completo di tappo femmina filettato e
flangia filettata con foro centrale da 80 mm
(che si possano avvitare al tronchetto anche alla temperatura di esercizio del condotto.)



SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
(*importante considerare indicazioni sotto riportate)

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. _____ Relativo all'impianto di _____

Campione 1 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 2 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Campione 3 prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____

Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno* _____

Umidità _____

*(*da riportare solo per processi di combustione)*

Inquinante 1 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione medio

Flusso di massa



NOTE

Oltre alla data e alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi, si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione, difforme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;

- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla *loro* rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell' errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell' analisi.

(*)


Nelle more dei decreti attutivi richiamati al punto 17 dell' art. 271 del D.lgs 152/2006 per il campionamento manuale delle emissioni convogliate, tenuto conto di approfondimenti in merito effettuati con ARPAV si dispone quanto segue:

- a) il numero di prelievi o campioni da eseguire nel caso di campionamento manuale è di 3 per ciascuna misura. Ai fini del calcolo del valore di emissioni si deve considerare la media ottenuta da questi 3 campioni;
- b) il numero di prelievi o campioni è relativo a ciascun parametro o sostanza che si deve determinare per il confronto con il valore limite;
- c) il tempo di campionamento di norma deve essere di un' ora, tenuto conto che la concentrazione media è riferita, dal D.lgs 152/2006, ad un' ora di funzionamento dell' impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.

N.B. tempi di campionamento diversi devono essere motivati



- CARATTERISTICHE FLANGIA UNIVERSALE.



d = da 79 a 85 mm (sono raccomandati diametri da 125 a 130 mm per camini con diametro interno
 > 700 mm)

g = da 160 a 200 mm

l = inferiore o uguale a 120 mm